



PierLuigi Albini

212. Recensioni e critica

Ius

L'invenzione del diritto in Occidente



Aldo Schiavone

Ius

L'invenzione del diritto in Occidente

Einaudi
2017
pp. 592

Una lettura per me un po' atipica non essendo appassionato di discipline giuridiche (ma certamente di storia romana), invogliata dalla lettura di una precedente opera dell'autore. come *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia* (Einaudi, 2019), a cui avevo fatto proficuamente riferimento in una mia altra [recensione/saggio](#) pubblicata su Labirinti di lettura. Del resto, conoscevo già le sue opere [Storia e destino](#) e [Ai confini della storia](#), quest'ultima scritta in collaborazione con Jean-Pierre Vernant, l'eminente storico francese.

Schiavone mi aveva colpito per la nota vastità della sua cultura e per il suo rigore, per la capacità di operare collegamenti trasversali fra diversi domini del sapere, per la precisione filologica con cui accompagna le sue affermazioni, per la capacità di illuminare aspetti meno chiari della storia attraverso strumenti non usualmente utilizzati dagli storici, per la sua propensione a non rinchiudersi nella specializzazione di storico del diritto romano.

Ora, questo robusto testo – una lettura 'tosta', non tanto per la mole del libro ma per la sua dettagliatissima e documentata analisi dell'evoluzione del diritto romano, a partire dall'età arcaica – apre spiragli di comprensione sulla storia romana che, anche per un appassionato di storia, non erano forse molto chiari. Magari uno studente di diritto romano non rimarrebbe colpito dalla ricca messe di notizie e di interpretazioni contenute nel testo, anche se mi permetto di dubitarlo, con l'aria che tira nelle semplificazioni scolastiche.

In Schiavone, tutta la visione della storia romana dal punto di vista del diritto (una invenzione tutta romana) non è certo una novità ma, come ho detto, riesce a spiegare certi aspetti veramente atipici della mentalità e del costume del tempo. A partire dal ruolo del diritto civile come protagonista assoluto della vita quotidiana, "dove venivano elaborati i presupposti familiari e patrimoniali della cittadinanza." L'intera storia del pensiero giuridico romano, scrive l'autore, è racchiudibile in tre figure: un sacerdote arcaico, un nobile repubblicano (specialmente il pretore che 'produceva' il diritto), un grande specialista inserito nella corte imperiale o ad essa vicino. Del resto, il diritto romano ha influenzato direttamente e indirettamente i sistemi giuridici occidentali fin nell'età contemporanea e l'autore ripercorre anche le diverse interpretazioni che si sono susseguite nel tempo tra i giuristi e nei principi legislativi.

Il rilevante formalismo religioso delle origini (forse anche ereditato dagli etruschi, aggiungo), ma conservatosi nel tempo, si tradusse nel formalismo accentuato dello *ius* romano. Va ricordato che le radici dello *ius* riposano nella sfera sacra e in chi l'amministra – il *Rex sacrorum*¹ – con i suoi responsi; a garanzia della convivenza civile. Il rito – in cui si scioglieva nella sacralizzazione la violenza originaria, come nei *giorni agonalis*, con il sacrificio di un caprone al posto del re - e il suo scrupoloso rispetto erano il fondamento della religione.

Aggiungo che è illuminante, la spiegazione della rivoluzione politica e sociale compiuta dal re di origine etrusca Servio Tullio, come l'introduzione del sistema militare oplitico al posto delle bande gentilizie, con l'introduzione delle centurie come unità militare, come unità di voto e come unità di misura della terra, con l'aumento del potere centrale e del numero dei senatori; essa rappresenta "l'apporto più rilevante della presenza etrusca a Roma, destinata a lasciare una impronta incancellabile sulla storia di Roma."

Naturalmente, Schiavone segue passo passo l'evoluzione dello *ius* romano e analizza i contenuti e le evoluzioni contenute nelle opere dei giuristi (una figura tipicamente e solamente romana), a partire dalle arcaiche XII tavole e da quel che sappiamo dei primi trattati che, quasi subito si cimentarono con un'opera di classificazione per categorie, inaugurando "una struttura analitica nuova per il pensiero giuridico", per generi e specie. Una struttura intellettuale priva della dimensione teorica tipica della cultura greca, ma tutta orientata alla risoluzione dei problemi pratici. "I loro punti di riferimento [...] non erano né la natura, né l'interiorità dell'uomo, né i modi dell'etica e della politica, ma la struttura della società *privata*."

Ovviamente, nel corso dei secoli e, soprattutto, con l'affermazione dell'impero, se i fondamenti dello *ius* rimasero intatti – "il diritto romano non fu mai un diritto di individui, ma solo e prima di tutto di cittadini" -, la loro interpretazione si raffinò e vi si aggiunsero nuovi punti di vista, fino agli esiti tardo-imperiali e alla formulazione di un *ius gentium*. E qui dovremmo tornare agli inizi del libro di Schiavone, quando analizza con rigore filologico il testo chiave che possediamo sul diritto romano, ossia il Codice giustiniano. Una compilazione tarda che riassume e sistema testi giuridici, leggi e tradizioni precedenti, adattandoli e piegandoli ad una classificazione, e che difficilmente rappresenta davvero il diritto romano nella sua storia, "se non in presenza di un'opera di scavo", cioè incrociando e confrontando il testo gli antecedenti che ci sono pervenuti. Ed è quanto ha compiuto l'autore, restituendoci una vivida immagine della vicenda romana.

16 settembre 2021
Codice ISSN 2420-8442

¹ Il *Rex sacrorum*, scrive l'autore: "è una costante di lunga durata dell'intera storia europea: lo stesso cristianesimo lo avrebbe rielaborato in modo penetrante e creativo, sino alle soglie della modernità"